



LEGGE 31 maggio 1971, n. 21 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 4 giugno 1971).

Legge che introduce l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 maggio 1971:

Obbligo dell'assicurazione.

Art. 1

I veicoli a motore, compresi i rimorchi, non possono essere posti in circolazione se non sono coperti, in conformità alle disposizioni della presente legge, da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 3 della legge 6 marzo 1922 N. 13.

Non sono considerati terzi agli effetti della presente legge:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonchè gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico;
- c) le persone trasportate;
- d) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

L'esclusione tuttavia non opera quando le predette persone siano trasportate dai veicoli indicati al secondo comma dell'art. 2.

Art. 2

L'assicurazione stipulata ai sensi del precedente comma spiega i suoi effetti anche nel caso che la circolazione avvenga contro la volontà del proprietario del veicolo: in tal caso resta salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati ad uso pubblico, dagli autobus destinati ad uso privato e dai veicoli a

uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone.

Non vi è obbligo di assicurazione per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole.

Art. 3

L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere provato da apposito certificato rilasciato dalla Compagnia Assicuratrice ed attestante il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel predetto certificato; tuttavia, se alla scadenza convenuta l'assicurato non paga premi successivi, la garanzia cesserà soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla scadenza.

L'assicurato dovrà inoltre disporre di un contrassegno, sottoscritto dall'assicuratore, recante il numero di targa del veicolo nonché la indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione.

Il contrassegno deve essere applicato in modo visibile sul veicolo al quale l'assicurazione si riferisce.

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed è tenuto ad esibirlo ad ogni richiesta della Forza Pubblica.

Art. 4

Per i veicoli immatricolati in stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l'obbligo di assicurazione sarà considerato assolto allorchè il conducente, seppur non munito del certificato di cui all'articolo precedente, sia in possesso di certificato che attesti la esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai veicoli, comunque targati, di proprietà di Agenti Diplomatici e Consolari e di Funzionari Internazionali nonché a quelli di proprietà di Stati esteri e di Organizzazioni Internazionali.

Art. 5

Il contratto di assicurazione deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle che verranno fissate con apposito Decreto Reggenziale.

E' consentita la stipulazione di contratti di assicurazione con coperture piu' ampie e piu' estese di quelle rese obbligatorie con la presente legge.

Risarcimento del danno.

Art. 6

Le azioni per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di un veicolo coperto da assicurazione potranno essere esercitate - oltre che nei confronti del solo responsabile - nei

confronti di questi e del proprio assicuratore, il quale in tal modo sarà chiamato a rispondere in solido, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

L'assicuratore non può opporre ai danneggiati eccezioni derivanti dal contratto nè clausole che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno; egli tuttavia ha il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura in cui il contratto gli avrebbe dato facoltà di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Art. 7

Ogni azione per risarcimento di danni provocati dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione non può essere esercitata, se non sono trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento fatta all'assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8

La sentenza civile o penale di primo grado, che accerti gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, può essere dichiarata immediatamente esecutiva, nonostante gravame, nella parte in cui disponga l'assegnazione di una provvisoria in favore degli aventi diritto al risarcimento che siano venuti in istato di bisogno a causa del sinistro e sempre che gli stessi ne abbiano fatto richiesta nel corso del giudizio.

Art. 9

L'Istituto per la Sicurezza Sociale e la Pubblica Amministrazione hanno diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore il rimborso delle spese sostenute e delle somme erogate a qualsiasi titolo a causa del sinistro.

Disposizioni penali.

Art. 10

Chiunque circoli alla guida di un veicolo che non sia coperto dall'assicurazione prescritta dalla presente legge è punito con la multa fino a L. 300.000 oppure con la pena della prigionia fino a tre mesi.

Alle stesse pene soggiace chiunque consenta la circolazione di un veicolo sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria.

Chi circoli senza essere in possesso del certificato di assicurazione è punito, per questo solo fatto, con la multa da L. 2.000 a L. 10.000; la stessa pena si applica a chi circoli senza tenere esposto sul veicolo il contrassegno di assicurazione.

Disposizione finale.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il 12 giugno 1971.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 1971/1670 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Lonfernini - Attilio Montanari

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda